



CAPITOLATO D'APPALTO

**“SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA
ASSICURATIVA - BROKERAGGIO ASSICURATIVO -
A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD”**

DURATA 36 MESI

**Associazione
Forte di Bard**

Forte di Bard
11020 BARD
Valle d'Aosta
PI e CF 01087120075
Tel. +39 0125 833811
Fax +39 0125 833830
info@fortedibard.it
www.fortedibard.it

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa, brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005. Il suddetto servizio consisterà nell'espletamento a favore dell'Associazione Forte di Bard delle seguenti attività, indicate in via principale e non esaustiva:

- Analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Associazione Forte di Bard riterrà di sottoporre;
- Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Associazione;
- Assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- Predisposizione dei capitolati speciali di copertura che, approvati dall'Associazione, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
- Esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori.

Art. 2 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico, che viene affidato in esclusiva al broker aggiudicatario, ha durata triennale, decorrente dalla data di stipula del contratto con rescindibilità annuale da comunicarsi con preavviso di almeno 90 giorni da ogni scadenza annua. Dalla data di decorrenza dell'incarico, il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Associazione Forte di Bard. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività al fine di consentire all'Associazione di individuare il nuovo broker o di riassumere in capo ad essa le funzioni assicurative. L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di assicurazione (R.U.I.) di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/05.

Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D. Lgs. 209/2005.

Art. 4 REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

Il servizio di brokeraggio di cui all'art. 1 non comporterà alcun onere finanziario a carico dell'Associazione Forte di Bard in quanto sarà remunerato dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione.

Art. 5 COMPENSI DEL BROKER

L'incarico di cui al presente capitolato d'appalto non comporta alcun onere, né presente né futuro, per l'Associazione Forte di Bard, poiché l'attività del broker sarà remunerata, secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi al netto delle imposte, versati dall'Associazione. Nessun compenso potrà essere richiesto dal broker per l'attività svolte, nel caso in cui l'Associazione Forte di Bard non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione già predisposti. I compensi del broker, resteranno per intero ad esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, e pertanto nulla sarà dovuto dall'Associazione Forte di Bard al broker per le attività previste all'art. 1 del presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsivoglia titolo. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie di assicurazioni interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'Associazione Forte di Bard, si precisa che l'importo di tale commissione non dovrà comunque essere superiore a quello dichiarato in sede di offerta della presente gara.

Art. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risposte e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, alla lettera di invito e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Associazione Forte di Bard;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Associazione;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Associazione Forte di Bard;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi. Garantire, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede dell'Associazione.

Sono a carico del broker:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico e i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- il broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta;
- l'aggiudicatario dovrà completare l'analisi preliminare sullo stato assicurativo dell'Associazione Forte di Bard e presentare il progetto di tutela assicurativa dell'Associazione entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data in cui gli sarà stata messa a disposizione la necessaria documentazione.

L'Associazione Forte di Bard si impegna ed obbliga a:

- far pervenire al broker tutte le comunicazioni a propria disposizione inerenti i contratti di assicurazione;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi e per i quali si sia fatto ricorso ai servizi del broker, che si vale della presentazione medesima;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art. 7 REFERENTE UNICO DEL BROKER

Il broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Associazione Forte di Bard, nonché un elevato livello di prestazione. A tal fine il broker dovrà designare un referente per l'Associazione, che sarà il responsabile del servizio, e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal broker. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo, l'impresa capogruppo dovrà individuare al proprio interno il referente unico per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all'Associazione Forte di Bard.

Art. 8 PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA

Il pagamento dei premi viene effettuato dall'Associazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento dei primi nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Associazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanziate. Non sono imputabili all'Associazione gli effetti di ritardo di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Associazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanziate. La ricevuta di pagamento emessa a favore del broker avrà effetto liberatorio per l'Associazione. Il broker prende, inoltre atto del fatto che l'Associazione, prima di ogni pagamento, provvederà a verificare la regolarità contributiva (DURC) in capo al broker e alla compagnia assicurativa beneficiaria del pagamento del premio assicurativo.

Art. 9 PREROGATIVE DELL'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

Restano in ogni caso di esclusiva competenza dell'Associazione Forte di Bard:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, le coperture assicurative di cui necessita l'Associazione;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e dei documenti contrattuali.

Art. 10 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL BROKER

L'Associazione Forte di Bard ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05 ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker. Il broker risponderà pienamente per danni e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Associazione che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretese e molestia. Ai fini della sottoscrizione del contratto il broker dovrà essere in possesso ed obbligarsi a mantenere attiva per tutta la durata del contratto la polizza di responsabilità civile professionale di cui agli artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Detta polizza deve avere un massimale

minimo non inferiore ad 2.500.000,00 per ciascun sinistro e ad euro 2.500.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

Art. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla gara le offerte presentate per una sola parte dei servizi richiesti e quelle che non pervenissero nei tempi e nei modi previsti dal capitolato.

Art. 12 GARANZIE

A corredo dell'offerta, i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo complessivo della gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., corrispondente alla provvigione di aggiudicazione calcolata, in via presuntiva, sull'ammontare totale dei premi imponibili annui relativi alle polizze assicurative accese dall'Associazione Forte di Bard alla data di indizione della presente gara (riportate di seguito e facente parte integrante del capitolato d'appalto).

La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la seguente:

N. rif. Polizza	Tipo di Polizza	Parametro	Premio 2018/2019*
1	R.C.T./O.	Premio fisso	14.670,00 euro
2	Property ALL RISK	Premio fisso	6.150,00 euro
3	Tutela legale	Premio fisso	7.100,00 euro
4	Oggetti d'Arte	Premio fisso	2.300,00 euro
5	Infortuni	Premio fisso per n. assicurati + da regolare a fine annualità	900,00 euro
6	Kasko	Premio fisso	1.600,00 euro
7	D&O - RC Patrimoniale	Premio fisso	4.890,00 euro
TOTALE			37.610,00 EURO

* i premi si intendono lordi

Detta cauzione può essere costituita in contanti, mediante versamento presso la Banca Sella spa succursale Aosta 56; nonché con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art. 1 della L. 348/1982, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di garanzia prestata mediante fideiussione, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debito principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro massimo 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Associazione Forte di Bard. Il documento originato attestante la cauzione dovrà essere presentato congiuntamente alla documentazione amministrativa pena l'esclusione dalla gara. Si precisa che, a pena di esclusione, non ci accetteranno altre forme di presentazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra citati. Il documento originale attestante la cauzione dovrà avere una validità di 180 gg decorrenti dal giorno fissato per la presentazione delle offerte. Tale documento verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva al momento della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a titolo di garanzia del corretto adempimento

delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore del contratto, con le modalità sopra menzionate. Il broker deve essere assicurato con polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per negligenze ed errori professionali comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dell'assicurato - Associazione Forte di Bard, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per ciascun sinistro, ed è tenuto a mantenere in essere detta polizza per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il broker risponderà anche dei danni eventualmente rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Art. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma di cessione totale o parziale del contratto.

Art. 14 RISARCIMENTO DANNI

L'Associazione Forte di Bard avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del broker.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L'Associazione Forte di Bard si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato. L'Associazione stessa si riserva, previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, nei casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze ripetute o gravi negligenze rispetto alle disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell'offerta. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno tre contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia indebitamente riproposto ponendo rimedio al disservizio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario (ovvero una delle società raggruppate, in caso di r.t.i.) perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi (R.U.I.) ovvero venga dichiarato fallito. Nel caso di gravi inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi, l'Associazione Forte di Bard intimherà al broker, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni. Qualora il broker non dovesse provvedere, l'Associazione Forte di Bard potrà procedere di diritto alla risoluzione del contatto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, incamerare la cauzione di cui all'art. 14 e agire nei modi e con le procedure che riterrà opportune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 16 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

È fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgari e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro a preventivo consenso da parte dell'Associazione Forte di Bard. Il broker in particolare deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale, non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale. L'Associazione Forte di Bard autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità del presente contratto.

Art. 17 ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del broker. Sono a carico dell'aggiudicatario:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b) i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- c) tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, bollo, registro, accessorie e conseguenti, rapportate all'importo totale dell'appalto.

Art. 18 FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE

Per le eventuali vertenze tra l'Associazione Forte di Bard e l'appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione, il foro competente sarà il Tribunale di Aosta. Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà competente esclusivamente il Foro di Aosta.

Art. 19 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Bard li, 15 luglio 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Maria Cristina RONC

